



***ASSOCIAZIONE DISABILI DI SAN CATALDO
E.T.S.***

Sede/Comunità: Via Napoli, 44/C – 93017 San Cataldo

Codice Fiscale: 92003070858

Tel.: 0934 573988

E-Mail: a.d.s.cataldo@virgilio.it

PEC: a.d.s.cataldo@pec.it

Centro diurno: Contrada Roccella – 93017 San Cataldo

STATUTO



ASSOCIAZIONE DISABILI DI SAN CATALDO

E.T.



Via Roma, 101 - 95017 San Cataldo (CT)

Codice fiscale 0163070082

TELEFONO 095/2345

FAX 095/2345

PEC: asd@asdisab.it

Numero Conto Corrente 4501278010000000000

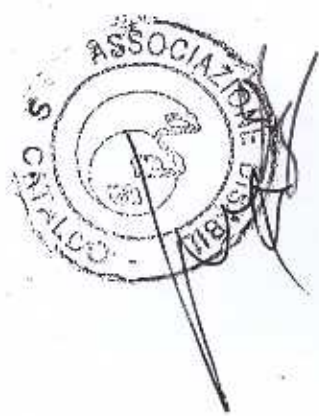
STATUTO

1442



Ass. Disabili di S. Cataldo
Via Napoli, s.n. Tel. (0934) 587666
93017 SAN CATALDO
C. Fisc. e P IVA: 920 030 708 58

Libro verbali assemblee



THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
NEW YORK

10. 10. 1964

10. 10. 1964
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
NEW YORK



CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento di 58.000 -
o postagiro
Lire Quarantotto mila

sul C/C N. **210906**
Intestato a - Ufficio del Registro Tasse sulle Concessioni
Governative di Roma - Libri Sociali - Regione Sicilliana
eseguito da ASSOCIAZIONE DISABILI S. CATALDO
residente in S. CATALDO
titolare del C/C N. _____
addi _____

FI SAN CATALDO 7
1991. I***** Bollo lineare dell'Ufficio accettante
LA *****
L872 23 DIC 91
Bollo a data

UFFICIALE POSTALE
Cartellino
del bollettario

_____ data _____ progress.

950

10828

Not. GIUSEPPA PALAZZOLO
N. 10828 del Repertorio
Il presente libro Verbali della Assemblea
della Ass. Disabili di San Cataldo
comprende di n. 96 pagine numerate
e bollate.
La somma di CC. GG. è stata versata sul
c/c N. 210906 a mezzo postagiro
N. 872 dell'Ufficio postale di
San Cataldo in data 23/12/91

SAN CATALDO 23 DIC. 1991

Le fly





VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 16.30, dietro regolare convocazione, in seconda convocazione, andata deserta la prima, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione Disabili di San Cataldo per l'adeguamento statutario al codice del terzo settore, decreto legislativo 117/2017, con il seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al codice del terzo settore, decreto legislativo 117/2017;

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente pro tempore dell'ADS il Sig. Giovanni Pilato, che chiama a fungere da segretario il sig. Giordano Giuseppe.

Il Presidente, constatata la giusta convocazione della stessa e constatato il quorum dei soci presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi delle norme, dello statuto vigente.

Il presidente illustra l'o.d.g. ed in particolare le motivazioni, espresse dal consiglio direttivo, per cui l'ADS è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 117/2017, entrato in vigore il 03/07/2017.

Il presidente informa l'assemblea che la riforma del terzo settore si completerà con l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di seguito apre la discussione, e dopo ampio dibattito viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario da presentare, insieme allo statuto redatti in duplice copia, presso gli uffici competenti.

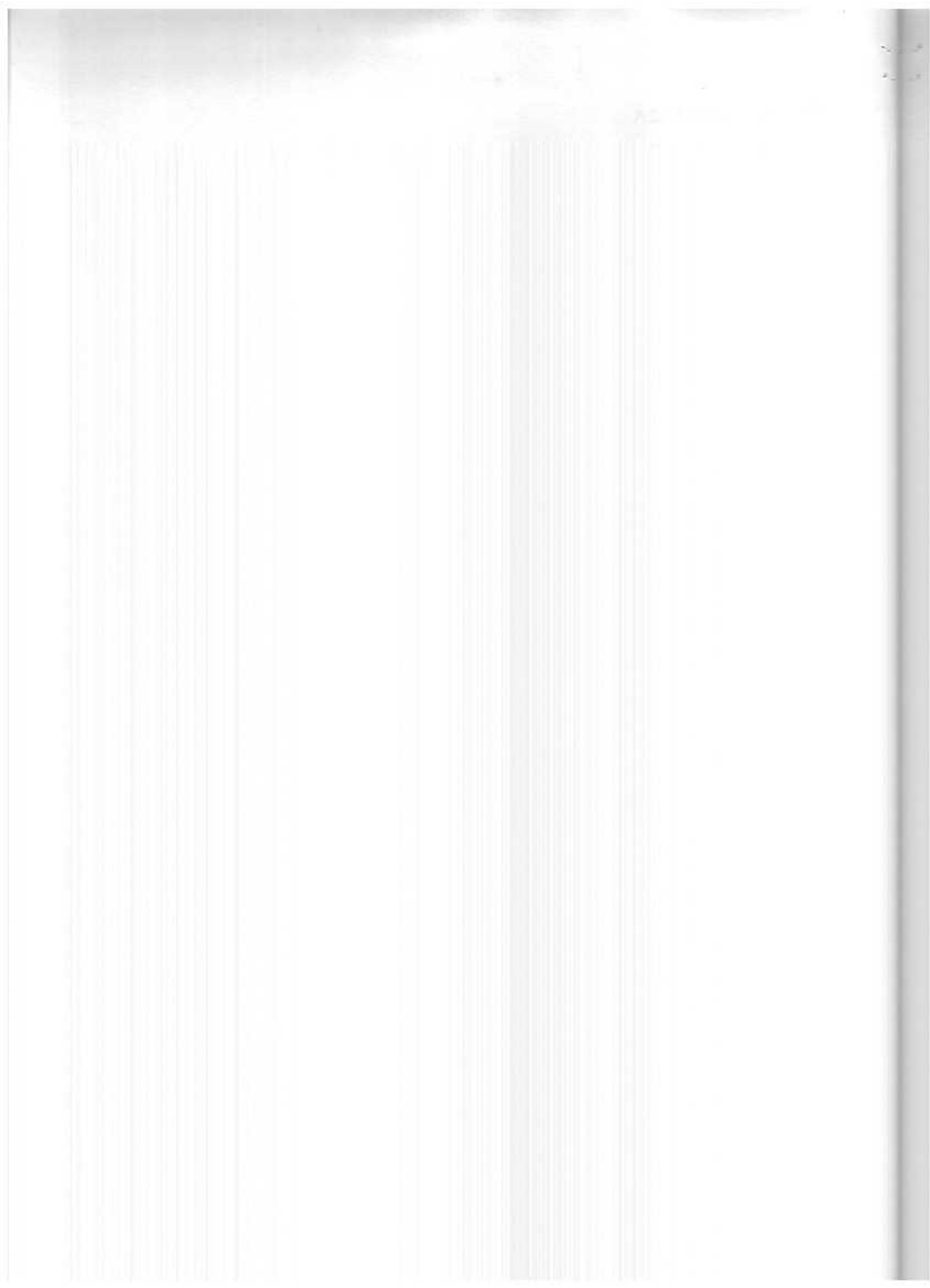
Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici per perfezionare tale pratica.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle 18.40, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Segretario




Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 247 Serie 3 28 MAR. 2024
Esatte euro Esatte le imposte di registro
di cui euro e bollo per il posto di bollo con versamento
del

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Rosario Claudio ALESSI

Firma in delega del Direttore Provinciale ad interim
Nicola Lamedda





ASSOCIAZIONE DISABILI DI SAN CATALDO E.T.S.

Sede/Comunità: Via Napoli, 44/C – 93017 San Cataldo

Codice Fiscale: 92003070858

Tel.: 0934 573988

E-Mail: a.d.s.cataldo@virgilio.it

PEC: a.d.s.cataldo@pec.it

Centro diurno: Contrada Roccella – 93017 San Cataldo

STATUTO



Art. 1

L'Associazione Disabili di San Cataldo (A.D.S.), Ente del Terzo Settore (E.T.S.) è costituita allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Essa svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione. In particolare l'Associazione si prefigge:

- 1) la promozione di servizi terapeutici riabilitativi per consentire la permanenza del Diversamente Abile nel proprio ambiente di vita familiare e sociale;
- 2) l'inserimento del Diversamente Abile nelle istituzioni educative e scolastiche normali;
- 3) la cura dell'orientamento professionale del Diversamente Abile per favorire il suo inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative;
- 4) iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento del personale che sarà destinato ai delicati compiti di cui ai punti precedenti;
- 5) attività informativa e formativa rivolta ai genitori e a tutti i cittadini sul significato socio culturale dell'inserimento del Diversamente Abile in tutte le istituzioni normali, nonché sulla prevenzione e sul recupero dello stesso;
- 6) il sostegno socio-psico-pedagogico e, ove necessita, economico a tutte le famiglie per favorire la permanenza nell'ambito domestico dei Diversamente Abili che richiedono cure particolari e continua assistenza;
- 7) la consulta, se necessario, di singoli specialisti o d'organizzazioni private per sentirne i pareri e le probabili indicazioni utili agli utenti;
- 8) di individuare, nell'ambito dei servizi pubblici e privati, attività lavorative accessibili ai Diversamente Abili; di stimolare le istituzioni pubbliche affinché siano attuate le norme previste dalla legge Quadro n. 833 del 23/12/1978 e dalla legge Regionale n. 68 del 18/04/1981 e segg.; qualora si reputi possibile e necessario, di istituire e gestire in proprio le dette attività;



Il D. L. n. 286 del 1978, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

La legge n. 30 del 28.2.1975, art. 1, comma 1, ha stabilito che lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini, in modo eguale, l'accesso a una istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria.

9) l'istituzione o l'assunzione di servizi vari di ricreazione (Giochi, lotterie, ecc.), di gestione di colonie, gite, trasporto di persone, assistenza domiciliare, attività teatrali, culturali e varie purché siano al servizio e rechino utilità al Diversamente Abile;

10) la promozione dello sport tra i Diversamente Abili, la gestione di corsi, di centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni, tornei, ed ogni altra attività sportiva in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per i Diversamente Abili con le finalità e con l'osservanza delle direttive delle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

11) l'Associazione opera altresì per prevenire le situazioni di disagio sociale che si verificano nei confronti degli anziani, dei poveri, dei bisognosi e della collettività in generale. Nell'esplicazione di tali attività potrà avvalersi delle modalità operative proprie delle organizzazioni operanti nel terzo settore;

12) l'Associazione opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale e pertanto potrà accedere ai contributi ed alle agevolazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e dell'Unione Europea, avvalendosi della legislazione attuale e futura che possa permettere il raggiungimento degli scopi sociali;

13) l'Associazione potrà creare nel suo seno associazioni, gruppi di lavoro, organizzare strutture e gestire istituti ed associazioni similari per il proseguimento dei suddetti fini;

14) l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa o conseguente all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sopra elencati, e compiere infine tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 1 bis



Per l'espletamento dei propri compiti statutarî, l'Associazione si avvarrà dei dettami previsti dalla Legge 22/86 (Legge 9 Maggio 1986, n. 22; Gazzetta Ufficiale Della Sicilia 10 maggio, n. 23; "Riordino dei Servizi e delle Attività Socio - Assistenziali in Sicilia ") e della Legge 328/2000 (Legge 8 Novembre 2000 n. 328 " Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali ").

Art. 2

E' vietato svolgere attività diverse da quelle citate all'art. 1, ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse.

Art. 3

E' vietata qualunque distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, tranne che la destinazione o distribuzione non siano dovute per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione utilizza nella denominazione ed in qualunque segno distintivo e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, la locuzione "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

Art. 5

L'adesione all'Associazione è libera. Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità; tutti i soci partecipano all'attività sociale con pari diritti e doveri. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono soci coloro che, condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Per associarsi è necessaria la presentazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo



...del prodotto...
...avall... legge...
...Della...
...27.000 il...
...del...

Art. 2

...attività diverse da...
...attività...

Art. 3

...attività...
...in modo...
...la...
...a favore di...
...la...
...di gestione...
...ad...

Art. 4

...nella...
...comunicativa...
...Art. 5

...modazione...
...tutti i...
...la...
...i...
...la...
...sono...
...a...
...relativo...

e di un socio. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo entro tre mesi dal ricevimento. La mancanza di deliberazione sulla richiesta di ammissione determina il rigetto della stessa.

Art. 6

Sono organi dell'associazione: il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale e l'Assemblea dei soci, costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote sociali.

Art.7

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale che termina il 31 dicembre, per:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'attività dell'Associazione, corredati dalle relazioni del Consiglio direttivo e dal Collegio sindacale;
- b) deliberare ogni eventuale argomento all'ordine del giorno, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei soci;
- c) eleggere ogni quinquennio, allo scadere delle cariche sociali, i membri del consiglio direttivo ed i sindaci revisori. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o del Consiglio direttivo o del Collegio sindacale o di almeno un terzo dei soci, non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8

La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante affissione di un avviso nella sede dell'Associazione nonché nei luoghi ove eserciti attività stabile e continuativa, almeno 8 giorni prima della data fissata oppure mediante l'invio dell'avviso a mezzo postale o consegna a mano ai soci, da effettuarsi 8 giorni prima.

Art. 9



L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 1

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 2

L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 3

L'assemblea si riunisce una o più volte al mese per discutere le deliberazioni del Consiglio e per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 4

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno dopo 24 ore, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e aventi diritto al voto. Le elezioni dei membri del Consiglio e del Collegio sindacale vengono fatte a scrutinio segreto.

Art. 11

Il Consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri. Inoltre membro di diritto è: 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale di San Cataldo (CL) e tutte quelle figure professionali che il Consiglio direttivo riterrà opportuno coinvolgere per il miglior funzionamento dell'Associazione: essi possono esprimere solo parere consultivo.

Art. 12

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 13

Ai fini dell'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale può essere presentata, da almeno 20 aventi diritto al voto, una lista di candidati. Le liste debbono essere sottoscritte dai candidati per accettazione. I candidati delle liste debbono essere scelti tra i soci Diversamente Abili e parenti entro il terzo grado o tutori dei Diversamente Abili; qualora costoro si rifiutassero, le liste saranno completate da qualsiasi altro socio. Nella presentazione della lista il numero dei candidati non deve essere superiore a 10 per i consiglieri e a 6 per il Collegio sindacale. La presentazione delle liste deve avvenire almeno 6 giorni prima della Assemblea presso la sede sociale nelle mani del Presidente del Consiglio in doppia copia, una delle quali verrà restituita vidimata e firmata. Il candidato iscritto in due o più liste si considera cancellato da tutte le liste;



Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 15/10/1980, con il voto di 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 voti astenuti.

Art. 1

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 15/10/1980, con il voto di 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 voti astenuti.

Art. 2

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 15/10/1980, con il voto di 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 voti astenuti.

Art. 3

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 15/10/1980, con il voto di 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 voti astenuti.

Art. 4

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 15/10/1980, con il voto di 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 voti astenuti.

ove uno dei soci partecipi alla presentazione di più liste, la sua sottoscrizione si considera nulla in ognuna delle liste. L'Assemblea nel cui ordine del giorno figura l'elezione del Consiglio direttivo o del Collegio sindacale, potrà avere anche la durata di due giorni. In questo caso, nel primo giorno si terrà la discussione, mentre nel secondo avranno luogo le operazioni di voto e di scrutinio. Aperta la seduta, il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Collegio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori e possibilmente da due soci elettori. Il Presidente del Collegio elettorale assegna a ciascuna lista un numero secondo l'ordine di presentazione. Alla presentazione delle liste ed alle relative proposte programmatiche viene data adeguata pubblicità nella sede dell'Assemblea. Nel giorno dell'Assemblea, dopo la relazione del Presidente della Associazione, si svolge il dibattito con particolare riferimento alle proposte programmatiche eventualmente presentate. Le operazioni di voto avranno inizio e termine nelle ore stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente del Collegio elettorale, coadiuvato dagli scrutatori, distribuisce le schede recanti i contrassegni numerici delle liste debitamente vistate e timbrate. Ciascuno avente diritto al voto potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste presentate, contrassegnandone il numero. L'elettore non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei consiglieri o dei sindaci da eleggere, limitatamente alla lista votata. Le preferenze manifestate in eccedenza sono nulle. Ove il voto sia espresso per candidati di liste diverse, la scheda è annullata; le preferenze si esprimono segnando una crocetta sulla scheda elettorale prestampata con le liste e i nomi dei candidati.

Operazioni di scrutinio: terminate le operazioni di rito, nell'ora stabilita dal Presidente dell'assemblea, si darà inizio alle operazioni di scrutinio. Saranno annullate le schede che non consentano di individuare la volontà dell'elettore o recanti qualsiasi segno di riconoscimento o comunque segni inequivocabilmente estranei all'espressione del voto. Sulle contestazioni circa la validità dei voti si pronuncerà il Collegio elettorale: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Chiuse le operazioni di scrutinio, il relativo verbale, redatto dal Presidente del Collegio, firmato dal Presidente



e dai componenti del Collegio elettorale, verrà letto dal Presidente dell'Assemblea. Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea il Presidente procede alla distruzione delle schede elettorali ed acquisisce agli atti il verbale redatto dal Collegio elettorale. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista maggioritaria. In caso di parità sarà eletto il candidato più anziano. Ad elezione ultimata il Presidente dell'Assemblea procede all'insediamento degli eletti e fissa in accordo con questi la data della prima riunione per l'attribuzione delle cariche sociali. Gli eletti, a pena di decadenza, dovranno rimuovere, nel termine di 15 giorni, eventuali cause di incompatibilità, consistenti nel ricoprire cariche di amministrazione o controllo in associazioni o enti che svolgano le medesime o simili attività e perseguono i medesimi fini di questa associazione. Le controversie riguardanti l'incompatibilità saranno esaminate inappellabilmente da un collegio di probiviri composto al bisogno dai tre più anziani tra i membri del Consiglio direttivo ed i sindaci revisori, che non siano personalmente interessati alle questioni da dirimere. Ove, per, dimissioni venga contemporaneamente meno la maggioranza dei consiglieri, il Presidente o il consigliere più anziano per età convocherà entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine su indicato, può essere disposta da qualsiasi consigliere, anche dimissionario.

Art. 14

Il consigliere, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio è considerato dimissionario ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

Art. 15

I componenti del Consiglio direttivo eleggono: il Presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere tra i consiglieri eletti. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona. I sindaci effettivi eleggono il Presidente del Collegio sindacale tra di essi. Dette cariche sociali saranno assunte da Diversamente Abili o parenti entro il 3° grado o tutori

dei diversamente Abili; qualora costoro si rifiutassero, saranno assunte da altri membri.

Art. 16

Le cariche di Presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e consigliere sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso di spese sostenute per l'associazione con delibera del consiglio.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; dell'amministratore delegato; di almeno due consiglieri. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di bilancio, la cui redazione è obbligatoria, e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dall'amministratore delegato (se nominato), in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti e di impiegati, determinandone la retribuzione, e alla stesura della carta dei servizi per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 18

Il Presidente, con maggioranza del Consiglio, ha facoltà di nominare, all'interno o al di fuori del Consiglio direttivo, un amministratore delegato, che avrà il potere di firma e di rappresentanza. Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio, presiede l'Assemblea, e le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori e presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; nei casi di urgenza può

esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. A lui possono essere delegati tutti i poteri del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare questi poteri anche per singoli settori ad uno dei membri del Consiglio che fungerà da amministratore delegato.

Art. 19

Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio; redige i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

Art. 20

Il tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti, su ordine del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 21

Il Collegio sindacale è composto da tre membri, i sindaci vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La carica di sindaco è gratuita.

Art. 22

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni o comunque sono e vengono in proprietà dell'associazione;
- b) dagli avanzi netti di gestione. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, che rientrano tra le E.T.S. e regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Art. 20

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Art. 21

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Art. 22

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

Il presente Consiglio d'Amministrazione ha il piacere di comunicare ai soci che, in data 15/12/2011, ha approvato la deliberazione di assegnare il premio di fine anno ai soci che hanno contribuito all'attività dell'Associazione, con un contributo di 100.000.000 di lire.

190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

L'Associazione può depositare, presso banche od uffici postali, le somme di cui dispone in libretti di risparmio od in conti correnti, intestati impersonalmente all'Associazione stessa.

Art. 24

Ogni eventuale modifica allo statuto deve essere approvata dall'Assemblea dei soci, secondo le norme vigenti.

Art. 25

Il Presidente ed il Consiglio direttivo devono svolgere costantemente la loro attività nell'ambito dei fini prefissati dall'Associazione, per assicurare ai Diversamente Abili ed ai loro familiari tutti le occorrenze, avvalendosi delle disposizioni Comunitarie, Ministeriali, Regionali e locali, per l'inserimento reale del Diversamente Abili nella società, promuovendo incontri specifici, dibattiti, conferenze, gite e qualsiasi attività ricreativa e di informazione e per realizzare quant'altro esplicitamente detto nell'art. 1.

IL PRESIDENTE A.D.S.



[Handwritten signature]
M.Q.